

Prot. n. 124230/RU

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare,

- l'articolo 24 bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane;
- l'art.67, comma 1, che dispone, tra l'altro, che, in attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi;

Visto il decreto 15 dicembre 2015, n. 225, del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne ed, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che prevede che i carburanti esenti per la navigazione sono denaturati;
- l'articolo 2, comma 2, che dispone che per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione di cui al comma 1 è effettuata fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 24 *bis*, comma 1, del TUA;
- l'articolo 4, comma 5, che dispone che per la circolazione dei carburanti esenti per la navigazione, a partire dal 1° gennaio 2017, le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti consegnati alle imbarcazioni;

Considerata la ridotta pericolosità fiscale dell'olio combustibile, specialmente di quello denso, semifluido o fluido, destinato alle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne in considerazione della pratica impossibilità di impiego in uso carburazione quale succedaneo del gasolio;

Tenuto conto, pertanto, che è possibile prescindere dall'utilizzo della formula di denaturazione dell'olio combustibile destinato alle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne, senza aggravi di rischio fiscale;

Ritenuto opportuno consentire la determinazione delle quantità di olio combustibile denso, semifluido e fluido rifornite dalle autobotti e dalle bettoline con altri sistemi di misurazione oltre quelli installati su condotta;

Considerato invece che l'elevata pericolosità tributaria del gasolio non denaturato destinato alla navigazione marittima impone, in via generale per tutti gli impieghi che non danno luogo a versamento di accisa, l'adozione di misure volte a ridurre il rischio di distrazione dello stesso in usi maggiormente tassati;

Ritenuto opportuno estendere gradualmente l'impiego di gasolio denaturato come carburante per la navigazione anche nelle acque marittime diverse da quelle marine comunitarie ed interne, prevedendo un congruo termine di adeguamento;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Disposizioni per l'olio combustibile destinato alla navigazione

- 1. L'olio combustibile è destinato quale carburante impiegato nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne senza preventiva denaturazione.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono idonei, per la determinazione dei quantitativi di olio combustibile denso, semifluido e fluido, riforniti dalle autobotti e dalle bettoline, oltre che i sistemi di misurazione su condotta anche i sistemi di accertamento attualmente adottati in contradditorio con l'acquirente del prodotto.

Articolo 2

Disposizioni per il gasolio destinato alla navigazione

A decorrere dal 1°gennaio 2019, il gasolio impiegato come carburante per la navigazione è
denaturato con la formula di denaturazione di cui all'art.2, comma 2, del decreto 15
dicembre 2015, n. 225, anche negli impieghi nelle acque marittime diverse da quelle marine
comunitarie ed interne.

- 2. Sino al 31 dicembre 2018, ferma restando l'obbligatoria denaturazione del gasolio nei casi previsti dal decreto 15 dicembre 2015, n. 225, l'impiego del gasolio denaturato per la destinazione di cui al comma 1 è facoltativo.
- 3. Il gasolio assoggettato ad accisa ad aliquota ordinaria destinato alla navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne non è sottoposto a denaturazione.

Articolo 3

Pubblicazione

1. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 novembre 2016

Il Direttore dell'Agenzia Dott. Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 39/93.